



COMUNE DI BELLUNO

CORPO POLIZIA LOCALE

via A.Gabelli n.9 – 32100 Belluno

tel.0437.913520 – fax 0437.913517

e-mail: vigili@comune.belluno.it - PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

REGISTRO DELLE ORDINANZE

n. 276 del 30/09/2013

OGGETTO: MODIFICA/INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 459/2011, RELATIVA L'ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON PNEUMATICI INVERNALI O ALTRI SISTEMI OMOLOGATI ANTISDRUCCIOLEVOLI NELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che negli ultimi anni (con precedenti provvedimenti susseguitesi nel tempo) è stato istituito l'obbligo di circolare su tutte le strade di competenza comunale con i veicoli muniti di pneumatici invernali o altri sistemi antisdrucchiolevoli, ovvero di averli a bordo, nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile successivo, per essere installati in caso di bisogno;

CONSIDERATO che:

- le principali direttrici viarie, provinciali, regionali, statali, di collegamento con il nostro Comune, sono interessate da analoghi provvedimenti che prescrivono tale obbligo;
- il transito di veicoli sprovvisti di pneumatici invernali o di altri sistemi antisdrucchiolevoli, in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata, determinando una riduzione di aderenza del mezzo, può creare problemi/pericoli per la fluidità e la sicurezza della circolazione;
- la suddetta prescrizione era stata chiesta (dal 2009 in forma generalizzata su tutte le strade di nostra competenza) da parte del Settore Interventi sul Territorio del nostro Ente, al fine di prevenire situazioni di disagio per il traffico stradale e/o eventuali richieste di risarcimento danni dell'utenza;
- la Legge n. 120/2010 ha dato la possibilità agli Enti proprietari delle strade, mediante emissione di specifica Ordinanza, di prescrivere che i veicoli abbiano a bordo pneumatici invernali o altri sistemi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, prontamente utilizzabili in caso di bisogno;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU\1580 del 16.01.2013 prevede che nel periodo di vigenza di tale obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve/ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;

RITENUTO quindi necessario:

- confermare le suddette prescrizioni su tutte le strade di competenza comunale, al fine di evitare problemi/pericoli per la sicurezza della circolazione, in particolare per prevenire il verificarsi di blocchi del traffico stradale che possono intralciare/impedire la regolarità del servizio di sgombero neve e dei servizi di emergenza/pubblica utilità;
- recepire, con la presente Ordinanza, le disposizioni della Direttiva (del Ministero) citata in premessa,

revocando i precedenti provvedimenti emanati in materia;

VISTI gli artt. 5-6-7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, nonché l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

ORDINA

1. I veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, circolanti nelle strade di competenza comunale, devono essere muniti di pneumatici invernali conformi alle disposizioni normative in materia*, ovvero avere a bordo catene da neve o altri mezzi antidrucciolevoli omologati* idonei per essere prontamente utilizzati in caso di bisogno (presenza di neve/ghiaccio sulla carreggiata). I conducenti dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli possono circolare solo in assenza di neve/ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;

2. L'obbligo per i conducenti dei suddetti veicoli di circolare muniti di pneumatici invernali o di altri sistemi antidrucciolevoli ha validità anche fuori del periodo sopraindicato, in presenza di neve/ghiaccio sulla carreggiata;

3. La revoca delle precedenti Ordinanze (nn. 441/2009 – 465/2010 – 459/2011) emanate dal nostro Ente in materia.

* Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegati in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.05.2011 - "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2. Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

La presente Ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale a cura dell'Ufficio comunale di segnaletica stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale, nonché con l'invio della stessa alle Istituzioni tradizionalmente deputate a riceverla.

I Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, sono incaricati della vigilanza/esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario, oppure entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto.